

Risparmio e rischio Italia LE PENSIONI DEI «PRIVATI»

Per i professionisti un sistema di regole in piena autonomia

Le Casse non sono vincolate a seguire le disposizioni per Inps e Inpdap

Andrea Carli

Saverio Fossati

Le Casse non si scompongono. L'ondata normativa che sta travolgendo le sicurezze di milioni di lavoratori dipendenti lambisce appena le cittadelle delle Casse professionali. Che sono del tutto autonome nella gestione dei loro conti, sempre sotto il controllo degli istituti vigilanti, e non devono necessariamente adeguarsi alle novità normative che a cadenza regolare vanno a cambiare le aspettative dei lavoratori iscritti a Inps e Inpdap.

«Alcune casse hanno bilanci coerenti o con la legge o anche con situazioni migliori - spiega Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, l'associazione delle casse privatizzate - e molte sono in regola con la regola aurea delle cinque annualità. Le Casse che non avevano questi requisiti al completo, come Inpgi o Enpam, sono corse per tempo ai ripari: hanno fatto o stanno facendo la riforma. I commercialisti, per esempio, hanno fatto una riforma aumentando il gettito contributivo, anche se non ne avevano immediata necessità, per migliorare la pensione attesa». Certo è difficile, dice Camporese, scegliere la strada dell'aumento dell'età pensionabile, soprattutto per una cassa che è in regola con la legge. «Il sistema complessivamente inteso non necessita di interventi radicali - conclude Camporese -. Il tema dell'età può essere discusso all'interno delle singole categorie in virtù di una riflessione o previsione sul futuro ma non sull'onda di un'urgenza che non c'è».

Le regole, certo, non potrebbero essere più diverse. A cominciare dall'aureo esempio dei notai, che però si regge sulla compattezza della categoria, sull'esiguità dei numeri e sulla cospicua massa contributiva, per cui alla fine tutti possono contare indistintamente su una pensione di circa 5mila euro netti mensili. Una sorte di «retributivo puro» alimentato dalla robusta aliquota contributiva del 30% sugli onorari di repertorio e che nasce da un'idea schiettamente mutualistica nata nel 1919. Per passare al sistema dei giornalisti, che seguono in sostanza la linea generale del retributivo più contributivo a seconda del periodo in cui si è iniziato a lavorare. I farmacisti, invece, restano ancorati al retributivo.

Gli enti di nascita più recente, come gli **psicologi**, non hanno neppure previsto la pensione di anzianità, eliminando da subito, alla radice, il problema che ora affligge il sistema dei dipendenti. Ma anche i periti industriali non la prevedono. Il senso di smarrimento davanti a scelte e regole diverse è comunque compensato da una considerazione: la libertà di scelta delle casse è governata

dal fatto che gli organi decisionali sono eletti dagli iscritti, che si assumono così la loro responsabilità.

ARCHITETTI E INGEGNERI

Le modalità di uscita

Vecchiaia

Per Inarcassa servono almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di anzianità contributiva. Chi dopo la maturazione del diritto alla pensione continua l'esercizio della professione ha diritto a un supplemento per ogni ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione

Anzianità

Per il trattamento di anzianità, invece, si ricorre al sistema delle quote: 96 dal 1° luglio 2010 (età minima 58 - anzianità minima 35 anni); 97 dal 1° gennaio 2011 (età minima 58 - anzianità minima 35 anni) e 98 dal 1° gennaio 2013 (età minima 58 - anzianità minima 35 anni)

AVVOCATI

Vecchiaia

Esistono due tipologie (retributiva e contributiva). Nel primo caso: fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sono 66 anni di età con almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Per la vecchiaia "contributiva" dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 servono 66 anni di età con almeno 5 ma al massimo 30 anni di effettiva iscrizione/contribuzione

Anzianità

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, 58 anni di età con almeno 36 anni di effettiva contribuzione

CONSULENTI DEL LAVORO

Vecchiaia

La Cassa è l'Enpacl. Requisiti: 65 anni di età; 30 anni di iscrizione; 30 anni di contribuzione. La pensione decorre dal mese successivo alla maturazione dei tre requisiti richiesti (anagrafico, di iscrizione e contributivo)

Anzianità

Spetta nei seguenti casi: 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione. In questo caso occorre cancellarsi dall'Ordine dei consulenti del lavoro. C'è poi un'altra ipotesi: 40 anni o più di iscrizione e contribuzione. Si prescinde dal requisito anagrafico e non vi è obbligo di cancellazione dall'Ordine dei consulenti del lavoro

DOTTORI COMMERCIALISTI

Vecchiaia

Occorrono 65 anni di età e 30 di effettiva contribuzione per i dottori commercialisti nati fino al 1939; 66 anni e 31 di contributi effettivi per i nati nel 1940-1941; 67 anni e 32 di contribuzione per i nati nel 1942-1943; 68 anni di età anagrafica e 33 di contribuzione effettiva per i nati dal 1944 in poi. Per chi ha già 70 anni di età anagrafica ne bastano 25 di contribuzione

Anzianità

È prevista la corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata che a partire dal 1° gennaio 2004 ha sostituito la pensione di anzianità

FARMACISTI

Vecchiaia

Nell'ambito delle pensioni cosiddette «dirette», le regole da applicare sono le seguenti: per la pensione di vecchiaia, 65 anni di età e almeno 30 anni di iscrizione e contribuzioni effettive (la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura e quella superiore vale per anno intero, tuttavia l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione vale comunque per anno intero) e almeno 20 di attività professionale

Anzianità

I requisiti per la pensione di anzianità sono almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione effettive e almeno 20 anni di attività professionale

GEOMETRI

Vecchiaia

Dal 1° gennaio 2010 servono 65 anni + 6 mesi. Dal 2011 servono 66 anni. Dal 2012 servono 66 anni + 6 mesi. Dal 2013 67 anni a regime. Inoltre devono essere stati versati almeno 32 anni di contribuzione da parte di chi va in pensione nel 2010, 33 nel 2011-2012, 34 nel 2013-2014 e 35 nel 2015

Anzianità

Chi invece mira alla pensione di anzianità deve vantare almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Oppure deve avere almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e almeno 58 anni di età

MEDICI

Vecchiaia

Per l'Enpam servono 65 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (in costanza di iscrizione al fondo); 65 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva utile in caso di cancellazione dal fondo

Anzianità

Per il trattamento di anzianità i requisiti sono la cessazione del rapporto professionale. Non solo: 40 anni di contribuzione senza limiti di età o 58 anni di età con 35 di contributi (effettivi, riscattati,

ricongiunti) e 30 anni di anzianità di laurea. Per i professionisti transitati alla dipendenza servono 40 anni di anzianità contributiva o raggiungimento delle quote

NOTAI

Vecchiaia

Pensione diretta per raggiungimento del limite d'età di 75 anni, purché l'interessato abbia esercitato per almeno 10 anni la professione

Anzianità

Pensione diretta dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 devono essere di esercizio effettivo e i restanti 5 possono: o essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge (l'età non può essere inferiore a 58 anni). Pensione diretta dopo 20 anni di esercizio effettivo, purché si abbiano almeno 65 anni d'età

PERITI INDUSTRIALI

Vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta a chi ha compiuto 65 anni e ha almeno 5 annualità di contribuzione, e a chi ha almeno 57 anni e almeno 5 annualità di contribuzione se ha cessato la libera professione e l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Chi ha 40 anni di contribuzione va comunque in pensione, se abbia cessato l'esercizio della libera professione e se l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale

Anzianità

La pensione di anzianità propriamente detta non è prevista

PSICOLOGI

Vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia almeno 65 anni e almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettiva. La decorrenza della pensione di vecchiaia è stabilita dal 1° giorno del mese successivo al contestuale verificarsi dei requisiti di età e contribuzione indipendentemente dal momento in cui viene presentata la relativa domanda. Ad esempio, un iscritto dal 1° gennaio 1996, che compie il 65° anno in data 15 giugno 2003 riceverà la pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2003

Anzianità

La pensione di anzianità propriamente detta non è prevista

RAGIONIERI

Vecchiaia

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003, 65 anni di età dopo almeno 30 anni di contributi o 70 anni di età con 25 anni di contributi. Agli iscritti al 31 dicembre 2003 che maturano la pensione dopo questa data verrà liquidato

un trattamento pensionistico composto da una quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 2003 e da una contributiva (quota B), maturata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al pensionamento
Anzianità

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003, almeno 58 anni di età e 37 anni di iscrizione e di contribuzione o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età

VETERINARI

Vecchiaia

Per l'Enpav i requisiti sono il compimento del 68esimo anno di età e almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione. Decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti dell'età e dell'anzianità contributiva

Anzianità

Si tratta della pensione di vecchiaia anticipata (quella di anzianità propriamente detta non esiste più). Primo caso: almeno 60 anni di età; 40 anni di iscrizione e contribuzione; importo pieno. Secondo caso: almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione

LA PAROLA CHIAVE

Calcolo contributivo

Nelle Casse sta prevalendo il sistema di calcolo contributivo, per ragioni di stabilità finanziaria. In genere per determinare la quota di pensione contributiva si prendono in considerazione due elementi: il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile, per gli anni in quota contributiva; il coefficiente di trasformazione legato all'età e alla data di maturazione del diritto a pensione.